

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Entrate di competenza
- Art. 2 Spese di competenza
- Art. 3 Riepilogo della competenza
- Art. 4 Entrate esercizi precedenti
- Art. 5 Spese esercizi precedenti
- Art. 6 Riepilogo dei residui
- Art. 7 Situazione di cassa
- Art. 8 Situazione finanziaria
- Art. 9 Situazione patrimoniale
- Art. 10 Approvazione del rendiconto generale
- Art. 11 Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea
- Art. 12 Disposizioni finanziarie
- Art. 13 Pubblicazione del rendiconto generale
- Art. 14 Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 7 du 8 avril 2013,

portant approbation des comptes généraux de la Région pour l'exercice budgétaire 2012.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} Recettes au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 2 Dépenses au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 3 Récapitulatif de l'exercice budgétaire
- Art. 4 Recettes au titre des exercices précédents
- Art. 5 Dépenses au titre des exercices précédents
- Art. 6 Récapitulatif des restes
- Art. 7 Situation de caisse
- Art. 8 Situation financière
- Art. 9 Situation patrimoniale
- Art. 10 Approbation des comptes généraux
- Art. 11 Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne
- Art. 12 Dispositions financières
- Art. 13 Publication des comptes généraux
- Art. 14 Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Recettes au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes provenant des impôts propres à la Région, des impôts du Trésor public ou des quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, des subventions et des allocations de l'État, et, en général, des virements de l'État, des rentes patrimoniales, des bénéfices des agences ou des organismes régionaux, des aliénations des biens patrimoniaux, des emprunts, des prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilité spéciale, constatées au cours de l'exercice budgétaire 2012 au titre dudit exercice, sont

in Euro 1.473.910.131,80 delle quali:

riscosse	Euro	1.137.747.769,44
rimaste da riscuotere	Euro	336.162.362,36

Art. 2
(Spese di competenza)

- Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.509.321.598,41 delle quali:

pagate	Euro	1.167.029.528,02
rimaste da pagare	Euro	342.292.070,39

Art. 3
(Riepilogo della competenza)

- Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2012 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	Euro	1.473.910.131,80
spese	Euro	1.509.321.598,41
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2012	Euro	-35.411.466,61

Art. 4
(Entrate esercizi precedenti)

- I residui attivi iscritti in conto esercizio 2011 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono approvati in complessivi Euro 293.666.347,59 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2012	Euro	762.282.544,13
minori accertamenti in conto residui attivi	Euro	4.313.646,26
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2012	Euro	757.968.897,87
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2012	Euro	464.302.550,28
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	Euro	293.666.347,59

approvées pour un montant global de 1 473 910 131,80, à savoir :

recettes recouvrées	1 137 747 769,44	euros
recettes à recouvrer	336 162 362,36	euros.

Art. 2
(Dépenses au titre de l'exercice budgétaire)

- Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts, ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, engagées au cours et au titre de l'exercice 2012, sont approuvées pour un montant global de 1 509 321 598,41 euros, à savoir:

dépenses payées	1 167 029 528,02	euros
dépenses à payer	342 292 070,39	euros.

Art. 3
(Récapitulatif de l'exercice budgétaire)

- Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2012 sont ainsi résumées :

recettes	1 473 910 131,80	euros
dépenses	1 509 321 598,41	euros
résultat négatif de l'exercice budgétaire 2012	-35 411 466,61	euros.

Art. 4
(Recettes au titre des exercices précédents)

- Les restes à recouvrer au titre de l'exercice 2011 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2012, sont approuvés pour un montant global de 293 666 347,59 euros, à savoir :

restes à recouvrer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2012	762 282 544,13	euros
moins-values au titre des restes à recouvrer	4 313 646,26	euros
restes à recouvrer constatés de nouveau au 31 décembre 2012	757 968 897,87	euros
restes recouverts au 31 décembre 2012	464 302 550,28	euros
restes encore à recouvrer au 31 décembre 2012	293 666 347,59	euros.

Art. 5
(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2011 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono approvati in complessivi Euro 540.287.607,46 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2012	Euro 935.666.800,64
minori accertamenti in conto residui passivi	Euro 65.261.801,23
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2012	Euro 870.404.999,41
residui passivi pagati al 31 dicembre 2012	Euro 330.117.391,95
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2012	Euro 540.287.607,46

Art. 6
(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2012 (art. 1)	Euro 336.162.362,36
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2011 e precedenti (art. 4)	Euro 293.666.347,59
totale	Euro 629.828.709,95

Art. 7
(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in Euro 337.014.565,55 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2011	Euro 232.111.165,80
riscossioni nell'esercizio 2012	Euro 1.602.050.319,72
pagamenti nell'esercizio 2012	Euro 1.497.146.919,97
fondo cassa al 31 dicembre 2012	Euro 337.014.565,55

Art. 5
(Dépenses au titre des exercices précédents)

1. Les restes à payer au titre de l'exercice 2011 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2012, sont approuvés pour un montant global de 540 287 607,46 euros, à savoir:

restes à payer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2012	935 666 800,64 euros
moins-values au titre des restes à payer	65 261 801,23 euros
restes à payer constatés de nouveau au 31 décembre 2012	870 404 999,41 euros
restes payés au 31 décembre 2012	330 117 391,95 euros
restes encore à payer au 31 décembre 2012	540 287 607,46 euros.

Art. 6
(Récapitulatif des restes)

1. Les restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire 2012 sont ainsi résumés:

restes à recouvrer au titre des recettes de l'exercice 2012 (art. 1 ^{er})	336 162 362,36 euros
restes à recouvrer au titre des restes de l'exercice 2011 et des exercices précédents (art. 4)	293 666 347,59 euros
total	629 828 709,95 euros.

Art. 7
(Situation de caisse)

1. Le fonds de caisse à la clôture de l'exercice budgétaire 2012 s'élève à 337 014 565,55 euros, d'après les comptes présentés par le trésorier:

fonds de caisse au 31 décembre 2011	232 111 165,80 euros
recouvrements au titre de l'exercice 2012	1 602 050 319,72 euros
paiements au titre de l'exercice 2012	1 497 146 919,97 euros
fonds de caisse au 31 décembre 2012	337 014 565,55 euros.

Art. 8
(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è accertato nell'ammontare di Euro 84.263.597,65 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2012 (art. 1)	Euro	336.162.362,36
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2012 (art. 4)	Euro	293.666.347,59
fondo cassa al 31 dicembre 2012 (art. 7)	Euro	337.014.565,55
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 (art. 2)	Euro	342.292.070,39
spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 (art. 5)	Euro	540.287.607,46
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012	Euro	84.263.597,65

Art. 9
(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2012 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	Euro	3.547.981.908,55
passività	Euro	1.365.019.079,68
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2012	Euro	2.182.962.828,87

Art. 10
(Approvazione del rendiconto generale)

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11
(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2012, costituiscono economie di spesa e concorrono alla

Art. 8
(Situation financière)

1. L'excédent constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2012 s'élève à 84 263 597,65 euros, à savoir :

recettes, au titre de l'exercice budgétaire, à recouvrer au 31 décembre 2012 (art. 1 ^{er})	336 162 362,36	euros
recettes, au titre des restes, à recouvrer au 31 décembre 2012 (art. 4)	293 666 347,59	euros
fonds de caisse au 31 décembre 2012 (art. 7)	337 014 565,55	euros
dépenses, au titre de l'exercice budgétaire, à payer au 31 décembre 2012 (art. 2)	342 292 070,39	euros
dépenses, au titre des restes, à payer au 31 décembre 2012 (art. 5)	540 287 607,46	euros
excédent budgétaire à la clôture de l'exercice 2012	84 263 597,65	euros.

Art. 9
(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 2012 est approuvé comme suit :

actif	3 547 496 908,55	euros
passif	1 365 019 079,68	euros
actif net patrimonial au 31 décembre 2012	2 182 962 828,87	euros.

Art. 10
(Approbation des comptes généraux)

1. Les comptes généraux de l'exercice budgétaire 2012 de la Région sont approuvés au sens des art. 7, 8 et 9 (annexe A) de la présente loi.

Art. 11
(Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Les fonds relatifs aux virements de l'État et de l'Union européenne indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi et qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice budgétaire 2012 représentent des économies sur les

formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di partite di giro e contabilità speciali:
 - a) euro 7.067,98 sul capitolo 12490 "Fondi stato per rimborso spese inerenti l'impiego di volontari in attività di protezione civile" dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72275 "Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato ai lavoratori autonomi e/o ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile a titolo di rimborso" dello stato di previsione della Spesa;
 - b) euro 7.384,26 sul capitolo 13550 "Gestione Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 "Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13
(Pubblicazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 aprile 2013

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

dépenses et concourent à la formation de l'excédent budgétaire visé à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 12
(Dispositions financières)

1. Les sommes indiquées ci-après, constatées et engagées sur des chapitres de mouvements d'ordre et de comptabilité spéciale, sont régularisées comme suit:
 - a) Quant à 7 067,98 euros, sur le chapitre 12490 (Fonds attribués par l'État pour le remboursement des dépenses relatives à l'emploi des volontaires dans les activités de protection civile) de l'état prévisionnel des recettes et sur le chapitre 72275 (Virement de fonds attribués par l'État aux travailleurs indépendants et/ou aux employeurs pour le remboursement des dépenses relatives à l'emploi des volontaires dans les activités de protection civile) de l'état prévisionnel des dépenses;
 - b) Quant à 7 384,26 euros, sur le chapitre 13550 (Gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération) de l'état prévisionnel des recettes et sur le chapitre 72670 (Gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération) de l'état prévisionnel des dépenses;

Art. 13
(Publication des comptes généraux)

1. Les comptes généraux de la Région sont publiés par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Art. 14
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 avril 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Tabella 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea accertati e non impegnati al 31 Dicembre 2012 da attribuire al bilancio di previsione per l'esercizio 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2135	Fondi relativi all'Osservatorio dei contratti pubblici per il funzionamento della banca dati	14.695,27
3020	Fondi per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	4.612,47
4136	Fondi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico	1.667.605,44
4140	Fondi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari - parte in conto capitale	300.000,00
4590	Fondi da trasferire all'USL per rimborsi alle aziende farmaceutiche di riduzioni effettuate sulle percentuali di sconto sulla vendita dei farmaci	9.489,85
4596	Fondi per interventi di procreazione medicalmente assistita	1.039,00
4636	Fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche migratorie	265.090,03
4655	Fondi per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	15.038,34
4670	Fondi per il funzionamento delle scuole elementari parificate e delle scuole materne private	385.038,00
4671	Fondi per la fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni che adempiono alle scuole dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori	97.513,40
4690	Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta	157.558,01
4696	Fondi per le istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	53.715,00
4840	Fondi per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	4.961,30
4850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	7.622,44
5600	Contributi provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate FAS per l'attuazione del programma attuativo PAR Valle d'Aosta 2007/2013	2.805.600,00
6780	Fondi per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale	18.550,22
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	10.894,30
25060	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per il funzionamento e l'attività di "Europe Direct Vallée d'Aoste"	3.586,05
25061	Contributi agli enti locali, sui fondi assegnati dall'Unione europea, per attività promosse da "Europe Direct Vallée d'Aoste"	3.374,58
26100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	13.624,00
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	77.171,31
26881	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego - investimenti	38.846,86
26910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	484.017,36
26916	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	19.618,60
27013	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato ad Enti e Associazioni per interventi di formazione per la promozione della cultura sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro	12.733,55
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	2.972.491,27
30056	Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	2.994.760,27
30061	Trasferimento all'INPS di fondi per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito a valere sul FSE-POR 2007/2013 per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati	86.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	429.390,84
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	27.330,97
38110	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di maggio 2008	832.241,94
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	416.374,88
40410	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale-spese correnti	249.918,11
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	596.889,64
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	342.563,72
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni	143.143,51
40918	Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	150.010,09
40919	Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	49.760,91
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	162.221,23
42830	Spese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi strutturali nel canile-gattile regionale	424,83
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	371.687,65
42865	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	58.333,33
47002	Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	1.137.363,90
47003	Spese relative agli interventi oggetto di contributi del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	23.058,28
47009	Trasferimenti e contributi per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	180.014,02
47010	Trasferimenti e contributi a enti locali per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	117.494,44
47012	Spese per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	1.205.308,69
47021	Trasferimento fondi a Finaosta S.p.A. per l'erogazione di contributi alle nuove imprese innovative per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	462.962,96
47031	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	19.512,21
47032	Trasferimenti per l'attuazione del Programma cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	18.174,62
47035	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	307,00
47050	Fondo per il finanziamento del Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)	2.805.600,00
47825	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori	65.043,32
47835	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	370,35
47840	Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore del commercio	67.898,51

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
49310	(Nuova descrizione) Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici	39.861,91
49540	Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	342.689,89
50116	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	5.111,00
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	49.395,58
50850	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (mantenuto per la gestione dei residui)	1.204.119,21
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	20.000,00
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	433.817,70
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	41.928,00
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	122.926,01
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	118.022,50
55144	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle scuole	165.000,00
55171	Spese su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate all'educazione stradale	22.821,15
55270	Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età	90.936,91
55540	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	69.501,00
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento	504.907,00
55610	Trasferimento fondi statali per la concessione di prestiti fiduciari a studenti	5.714,96
57500	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	421.189,41
59651	Contributi su fondi assegnati dallo Stato per investimenti a favore dell'apicoltura	424,41
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	68.014,58
59657	Trasferimenti ai consorzi di enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo	641,54
59750	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali	46,03
59976	Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)	95,37
59992	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati	17.957,70
60005	Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per l'attuazione del progetto co-finanziato finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale Italia.it	764.515,88
60018	Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria	375.985,78
60978	Trasferimenti all'USL su fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	315,63
60983	Trasferimento all'Azienda USL di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni	4.232,00
61010	Spese sui fondi assegnati dall'Unione Europea per l'attuazione del progetto "VdA Valle di accoglienza - lingua italiana per stranieri"	63.527,75
61015	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del progetto 2011/fei/prog-1019585 VdA - Valle di accoglienza - lingua italiana per stranieri	21.868,25
61520	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche familiari	51.680,79

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
61529	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali	46.800,00
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (da mantenere la sola gestione dei residui)	152.086,88
61531	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie	41.760,40
61532	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali	858.514,63
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	74.595,21
61735	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	701,04
61736	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	65.000,00
61765	Contributi sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	43.299,81
61768	Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	207.714,22
64650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica	45.363,58
64925	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per i servizi di trasporto pubblico nell'ambito del progetto "Come arrivare dove - Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta"	463.666,84
64926	Spese sui fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del progetto "Come arrivare dove - Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta" per azioni di marketing, comunicazione, realizzazione servizi web per l'accesso ai servizi di trasporto disponibili sul territorio	178.714,36
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	33.631,16
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	350.000,00
TOTALE		30.047.742,94

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 221;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 282 del 22 febbraio 2013);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 2013;
 - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 28 febbraio 2013;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 22 marzo 2013, con emendamenti e relazione del Consigliere LATTANZI;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2013 con deliberazione n. 2907/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 5 aprile 2013.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 221;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 282 du 22 février 2013);
 - présenté au Conseil régional en date du 22 février 2013;
 - Soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 28 février 2013;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 22 mars 2013 avec amendements et rapport du Conseiller LATTANZI;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 3 avril 2013 délibération n. 2907/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 5 avril 2013.

CONTO FINANZIARIO 2012

ENTRATA					SPESA				
					PER FUNZIONI OBIETTIVO				
DESCRIZIONE	Previsioni finali	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	DESCRIZIONE	Previsioni finali	Impegnato	Pagato	Da pagare
TRIBUTI PROPRI:	125.310.000,00	141.268.787,66	111.512.127,42	29.756.660,24	PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA REGIONE				
r	27.013.719,81	27.013.719,81	26.944.503,46	69.216,35					
- Casa da gioco	10.000.000,00	7.668.092,46	6.971.070,78	697.021,68	01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.924.881,30	15.653.091,02	11.739.978,92	3.913.112,10
r	864.130,30	864.130,30	864.130,30	0,00	r	514.242,03	458.354,77	437.388,77	20.966,00
- Addizionale IRPEF	17.500.000,00	25.559.869,83	21.498.172,35	4.061.697,48	02 - PERSONALE	258.880.102,93	249.485.598,49	226.572.594,83	22.913.003,66
r	1.345.427,97	1.345.427,97	1.345.427,97	0,00	r	33.653.169,54	24.859.315,78	23.600.072,80	1.259.242,98
- IRAP	80.000.000,00	80.161.130,97	55.502.557,69	24.658.573,28	03 - SERVIZI GENERALI	52.225.460,04	44.352.698,24	27.777.622,19	16.575.076,05
r	23.608.093,74	23.608.093,74	23.608.093,74	0,00	r	38.524.540,20	34.589.485,79	19.441.008,93	15.148.476,86
- Altri tributi propri	17.810.000,00	27.879.694,40	27.540.326,60	339.367,80	04 - FINANZA LOCALE	257.079.779,46	253.084.150,28	191.980.168,49	61.103.981,79
r	1.196.067,80	1.196.067,80	1.126.851,45	69.216,35	r	201.692.209,55	192.208.304,69	60.752.277,94	131.456.026,75
COMPARTICIPAZIONI	1.174.100.000,00	1.144.457.592,86	872.405.058,06	272.052.534,80	05 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	22.108.450,87	20.048.667,35	11.418.801,69	8.629.865,66
r	575.972.922,05	575.972.922,05	379.302.628,66	196.670.293,39	r	15.598.611,26	14.883.393,16	6.601.298,05	8.282.095,11
di cui					06 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	16.639.252,00	16.536.460,68	13.110.241,83	3.426.218,85
- Assegnazione sostitutiva IVA	75.700.000,00	75.740.703,43	75.740.703,43	0,00	r	3.052.225,03	2.718.375,17	1.919.466,90	798.908,27
r	0,00	0,00	0,00	0,00	07- CULTURA E SPORT	32.174.591,38	26.120.390,28	16.279.512,21	9.840.878,07
					r	49.190.430,41	46.741.996,04	17.453.180,02	29.288.816,02
TRASFERIMENTI STATALI, UNIONE EUROPEA E ALTRI SOGGETTI	42.847.496,89	48.650.866,97	25.071.599,72	23.579.267,25	08 - POLITICHE SOCIALI	51.091.032,05	49.587.305,40	39.498.427,34	10.088.878,06
r	112.097.825,76	112.059.911,35	44.105.136,30	67.954.775,05	r	22.876.858,96	19.375.324,20	8.500.192,29	10.875.131,91
ALTRE ENTRATE	49.434.509,79	40.004.472,37	33.588.352,04	6.416.120,33	09 - SANITA'	298.735.767,74	298.084.961,71	277.660.880,55	20.424.081,16
r	36.460.183,50	32.204.619,40	9.510.338,26	22.694.281,14	r	79.538.351,67	77.146.279,63	21.676.274,53	55.470.005,10
					10 - AGRICOLTURA	49.581.662,07	47.288.421,03	13.418.364,46	33.870.056,57
					r	93.038.681,63	87.625.674,90	30.845.189,64	56.780.485,26
					11 - SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE	155.935.677,31	130.955.709,57	37.579.204,32	93.376.505,25
					r	183.428.609,38	167.980.456,10	60.175.291,84	107.805.164,26
					12 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.362.251,62	158.132,41	158.132,41	0,00
					r	13.552.585,93	13.521.107,30	7.929.744,63	5.591.362,67
					13 - INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	42.488.526,50	36.458.981,21	20.483.966,13	15.975.015,08
					r	69.901.227,02	63.895.311,16	24.617.124,16	39.278.187,00
					14 - GOVERNO DEL TERRITORIO	65.474.835,90	52.389.888,85	32.665.619,48	19.724.269,37
					r	98.115.197,56	91.789.302,34	23.243.326,26	68.545.976,08
					15 - ONERI NON RIPARTIBILI	185.523.056,58	169.588.729,95	168.233.460,74	1.355.269,21
					r	11.012.160,91	10.648.923,86	7.245.069,70	3.403.854,16
TOTALE	1.391.692.006,68	1.374.381.719,86	1.042.577.137,24	331.804.582,62	TOTALE	1.505.225.327,75	1.409.793.186,47	1.088.576.975,59	321.216.210,88
r	751.544.651,12	747.251.172,61	459.862.606,68	287.388.565,93	r	913.689.101,08	848.441.604,89	314.436.906,46	534.004.698,43
MUTUI	81.510.000,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE PARTE 1	1.531.928.915,97	1.409.793.186,47	1.088.576.975,59	321.216.210,88
r	1.672.211,46	1.672.211,46	0,00	1.672.211,46	r	913.689.101,08	848.441.604,89	314.436.906,46	534.004.698,43
di cui					16 - FONDI DI RISERVA E GLOBALI	26.703.588,22	-	-	-
- Non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	r	-	-	-	-
TOTALE	1.473.202.006,68	1.374.381.719,86	1.042.577.137,24	331.804.582,62	TOTALE PARTE 2	142.750.605,39	99.528.411,94	78.452.552,43	21.075.859,51
r	753.216.862,58	748.923.384,07	459.862.606,68	289.060.777,39	r	21.977.699,56	21.963.394,52	15.680.485,49	6.282.909,03
CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	142.750.605,39	99.528.411,94	95.170.632,20	4.357.779,74	PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO				
r	9.065.681,55	9.045.513,80	4.439.943,60	4.605.570,20	1 - CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	142.750.605,39	99.528.411,94	78.452.552,43	21.075.859,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	58.726.909,29				TOTALE PARTE 2	142.750.605,39	99.528.411,94	78.452.552,43	21.075.859,51
r					r	21.977.699,56	21.963.394,52	15.680.485,49	6.282.909,03
TOTALE GENERALE	1.674.679.521,36	1.473.910.131,80	1.137.747.769,44	336.162.362,36	TOTALE GENERALE	1.674.679.521,36	1.509.321.598,41	1.167.029.528,02	342.292.070,39
r	762.282.544,13	757.968.897,87	464.302.550,28	293.666.347,59	r	935.666.800,64	870.404.999,41	330.117.391,95	540.287.607,46

LEGENDA: c = competenza r = residui

CONTO DEL PATRIMONIO

Descrizione	Consistenza al 31.12.2011	Variazioni avvenute durante il 2012				Consistenza alla chiusura dell'esercizio 2012
		In aumento		In diminuzione		
		Con corrispondenza nel conto finanziario	Senza corrispondenza nel conto finanziario	Con corrispondenza nel conto finanziario	Senza corrispondenza nel conto finanziario	
Attività	3.642.283.171,94	1.971.895.654,56	90.309.487,28	1.988.234.137,10	167.663.363,33	3.547.981.908,55
Passività	1.501.231.099,36	342.292.070,39	-	478.504.090,07	-	1.365.019.079,68
Attivo patrimoniale	2.141.052.072,58					2.182.962.828,87

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 .

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

- Art. 1 _ Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 – Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 – Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRIBUTI REGIONALI

- Art. 4 – Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9
- Art. 5 – Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40
- Art. 6 – Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
E DI SPESE.

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 7 – Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica
- Art. 8 – Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31
- Art. 9 – Sperimentazione della televisione digitale
- Art. 10 – Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni
- Art. 11 – Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia
- Art. 12 – Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013
- Art. 13 – Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria
- Art. 14 – Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27
- Art. 15 – Finanziamento del Piano straordinario di inter-

Loi régionale n° 8 du 8 avril 2013,

portant réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2013

- Art. 1^{er} – Actualisation des restes à recouvrer
- Art. 2 – Actualisation des restes à payer
- Art. 3 – Actualisation des prévisions de caisse

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE
D'IMPÔTS RÉGIONAUX

- Art. 4 – Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008
- Art. 5 – Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009
- Art. 6 – Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
ET DE DÉPENSES.

MODIFICATION DE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 7 – Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques
- Art. 8 – Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012
- Art. 9 – Expérimentation de la télévision numérique
- Art. 10 – Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations
- Art. 11 – Mesures en faveur des familles démunies. Chèque énergie
- Art. 12 – Subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale au titre de 2013
- Art. 13 – Récupération des recettes supplémentaires dérivant de l'impôt municipal unique
- Art. 14 – Modification de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011
- Art. 15 – Financement du Plan extraordinaire des actions dans le secteur agricole et forestier

- venti di natura agricolo-forestale
- Art. 16 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- Art. 17 – Interventi in materia di politica del lavoro
- Art. 18 – Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale
- Art. 19 – Fondo vincolato BIM
- Art. 20 – Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46
- Art. 21 – Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81
- Art. 22 – Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12
- Art. 23 – Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40
- Art. 24 – Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20
- Art. 25 – Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5
- Art. 26 – Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1
- Art. 27 – Modificazione alla l.r. 31/2012
- Art. 28 – Gestione comunale associata delle procedure di gara
- Art. 29 – Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana
- Art. 30 – Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79
- Art. 31 – Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house
- Art. 32 – Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO IV
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 33 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
- Art. 34 – Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata
- Art. 35 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
- Art. 36 – Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere
- Art. 37 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

Art. 1
(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in euro 629.828.709,95.

- Art. 16 – Agence régionale pour la protection de l'environnement – ARPE
- Art. 17 – Mesures en matière de politiques de l'emploi
- Art. 18 – Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État
- Art. 19 – Fonds à destination obligatoire du BIM
- Art. 20 – Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986
- Art. 21 – Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987
- Art. 22 – Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997
- Art. 23 – Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010
- Art. 24 – Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012
- Art. 25 – Modification de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013
- Art. 26 – Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006
- Art. 27 – Modification de la LR n° 31/2012
- Art. 28 – Procédures de marché gérées en association entre les Communes
- Art. 29 – Mesure extraordinaire en faveur du diocèse d'Aoste pour la sauvegarde et la gestion de la Bibliothèque diocésaine
- Art. 30 – Associations culturelles valdôtaines. Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981
- Art. 31 – Modalités d'exercice du contrôle analogue dans les sociétés in house
- Art. 32 – Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE IV
RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2013/2015.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 33 – Rectifications de l'état prévisionnel des recettes
- Art. 34 – Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire
- Art. 35 – Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses
- Art. 36 – Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires
- Art. 37 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2013

Art. 1^{er}
(Actualisation des restes à recouvrer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à recouvrer, estimé par l'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 21 novembre 2012 (Budget prévisionnel 2013/2015 de la Région autonome Vallée d'Aoste), est actualisé au 1^{er} janvier 2013 et s'élève à 629 828 709,95 euros.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 32/2012 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in euro 882.579.677,85.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 517.370.000 per l'anno 2013.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

“2bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

“1bis. Non è ammesso il rimborso della tassa di proprietà versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).”.

Art. 5

*(Modificazioni alla legge regionale
23 novembre 2009, n. 40)*

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regio-

Art. 2

(Actualisation des restes à payer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à payer, estimé par l'art. 3 de la LR n° 32/2012, est actualisé au 1^{er} janvier 2013 et s'élève à 882 579 677,85 euros.

Art. 3

(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé au titre de 2013, y compris les mouvements d'ordre, est augmenté de 517 370 000 euros.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE
D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement de la taxe automobile, les sanctions prévues sont appliquées immédiatement, ainsi que toute autre peine accessoire, et le recouvrement peut être effectué par voie de rôle sans que la créance soit notifiée au redevable, au sens du troisième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996).».

2. Après le premier alinéa de l'art. 63 de la LR n° 9/2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. La taxe automobile payée avant la présentation à la Région de la documentation attestant la possession des conditions requises aux fins de l'exonération prévue pour les véhicules historiques ou de collection au sens de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale) ne peut être remboursée.».

Art. 5

*(Modification de la loi régionale
n° 40 du 23 novembre 2009)*

1. À la fin du septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009 (Nouvelle réglementation

nale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o più anni, il pagamento dell’IRT è effettuato dal richiedente la formalità, senza applicazione di sanzioni.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009, le parole: “di cui al punto 2 della tabella allegata” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata”.
3. L’articolo 13 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Recupero)

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell’IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell’articolo 9, dopo la convalida della relativa formalità, procede all’invio al contribuente l’invio di una richiesta di pagamento dell’IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.
2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell’articolo 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 40/2009 è abrogato.

Art. 6
(Modificazioni alla legge regionale
4 agosto 2009, n. 30)

1. Dopo l’articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sono inseriti i seguenti:

“Art. 41bis
(Ravvedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo

de l’impôt régional sur les formalités de transcription, d’inscription et de mention – IRT au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Au cas où la demande d’enregistrement du transfert de propriété concernerait des actes vieux de dix ans ou plus, l’IRT est à la charge du demandeur et aucune sanction n’est appliquée.».

2. Au premier alinéa de l’art. 5 de la LR n° 40/2009, les mots: «prévu par le point 2 du tableau annexé» sont remplacés par les mots: «prévu par la lettre b) du point 1 du tableau annexé».
3. L’art. 13 de la LR n° 40/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 13
(Récupération)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l’IRT et de non-régularisation par le paiement des sommes dues et après la validation de l’opération en cause, le concessionnaire chargé de la gestion de l’IRT au sens de l’art. 9 de la présente loi demande au contribuable redevable de payer l’impôt qu’il n’a pas versé, majoré des intérêts moratoires, et lui notifie les sanctions prévues par l’art. 14 ci-après, dans les délais et les formes prévues par la loi et suivant les modalités établies par la convention y afférente.
2. En cas de résultat infructueux de la procédure visée au premier alinéa du présent article, le concessionnaire chargé de la gestion de l’IRT au sens de l’art. 9 de la présente loi transmet le dossier complet à la structure compétente, qui assure les phases suivantes de récupération de l’impôt.».
4. Le troisième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 40/2009 est abrogé.

Art. 6
(Modification de la loi régionale
n° 30 du 4 août 2009)

1. Après l’art. 41 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d’Aoste/Vallée d’Aoste et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), sont insérés les articles suivants:

«Art. 41 bis
(Régularisation)

1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Disposizioni generali sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale,

3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento.

Art. 41ter

(Disposizioni in materia di interessi moratori)

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati:
 - a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile;
 - b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari);
 - c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della l. 29/1961.

Art. 41quater

(Recupero delle spese di notifica)

1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.”.
2. Dopo l'articolo 43 della l.r. 30/2009, è inserito il seguente:

“Art. 43bis

(Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni)

1. A seguito del ricevimento di un avviso accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), pour ce qui est des impôts dont la constatation et la liquidation sont assurées par la Région, la sanction est réduite à un tiers du minimum si les erreurs et les omissions sont régularisés avant que la constatation, les sanctions ou l'inscription au rôle soient notifiés, à condition que l'intéressé ou les débiteurs solidaires n'aient pas été informés de l'ouverture des procédures administratives de constatation dont ils font l'objet. La réception d'un avis amiable invitant le contribuable redevable à payer, même tardivement, sa dette, n'empêche pas la régularisation.

Art. 41 ter

(Dispositions en matière d'intérêts moratoires)

1. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement d'un impôt régional, le contribuable redevable est tenu de verser des intérêts moratoires, à savoir :
 - a) Pour les droits de transcription, il est fait application des intérêts légaux prévus par l'art. 1284 du code civil ;
 - b) Pour la taxe automobile, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1er de la loi n° 29 du 26 janvier 1961 (Dispositions réglementaires pour le recouvrement des taxes et des impôts indirects sur le chiffre d'affaires) ;
 - c) Pour la taxe spéciale sur la mise en décharge, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1^{er} de la loi n° 29/1961.

Art. 41 quater

(Récupération des frais de notification)

1. Les frais pour la notification des actes relatifs aux infractions, aux constatations et aux sanctions prévus par les art. 16 et 17 du décret législatif n° 472/1997 et les frais de notification supportés par la Région pour le recouvrement de ses propres impôts sont à la charge du destinataire de l'acte en cause.».
2. Après l'art. 43 de la LR n° 30/2009, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 43 bis

(Échelonnement du paiement des dettes fiscales et des sanctions y afférentes)

1. À la suite de la réception d'un avis de constatation, le contribuable peut demander au dirigeant régional compétent en matière d'impôts l'autorisation d'échelonner le paiement de sa dette fiscale, qu'elle fasse l'objet de la constatation ou qu'elle dérive de l'application d'une sanction administrative fiscale, et ce, jusqu'à vingt-quatre versements mensuels au maximum.

2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.
6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.
7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di con-

2. L'échelonnement en cause est accordé par le dirigeant compétent en fonction de l'importance de la dette et selon les modalités et les tranches de montant définies par délibération du Gouvernement régional.
3. Le débiteur doit présenter sa demande d'échelonnement à la structure régionale compétente en matière d'impôts avant l'expiration du délai prévu pour la proposition du recours.
4. Sur les sommes dont le paiement a été échelonné il est fait application des intérêts légaux en vigueur au moment de la présentation de la demande y afférente.
5. En cas de sanctions pouvant être réduites, l'échelonnement du paiement autorisé est calculé sur le montant réduit de la sanction en cause. Le contribuable qui déchoit du bénéfice de l'échelonnement perd également son droit à la sanction réduite qui lui avait été initialement accordé.
6. L'échelonnement du paiement n'est pas autorisé au cas où le montant global dû – impôt, sanctions, intérêts moratoires et toute autre peine éventuelle confondus – serait égal ou inférieur à 720 euros pour les personnes physiques et à 3 000 euros pour les personnes morales.
7. En cas de non-paiement d'une échéance, le débiteur déchoit automatiquement de son droit au paiement échelonné. La dette résiduelle doit être versée en une seule fois dans les trente jours qui suivent l'échéance non respectée. Si le versement en cause n'est pas effectué dans ledit délai, la dette est inscrite au rôle en vue de son recouvrement légal.».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE DÉPENSES.

MODIFICATION DE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques)

1. Sans préjudice des effets de l'éventuel accueil des recours en inconstitutionnalité introduits par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 127 de la Constitution contre le vingt-deuxième alinéa de l'art. 15 et le troisième alinéa de l'art. 16 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire) converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 7 août 2012, ainsi que contre le cent trente-deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 228

tenimento della spesa pubblica ivi indicati, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) di euro 103.560.000, è incrementato di euro 18.629.179,44.

2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.

Art. 8

*(Interventi in materia di finanza locale.
Modificazioni alla legge regionale
21 novembre 2012, n. 31)*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2013, di euro 12.011.465,16 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Per l'anno 2013, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 200.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione).
3. Per l'anno 2013, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000, è destinata alla restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi.
4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 5.289.111,63, è destinata al fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti) di cui all'articolo 26 della l.r. 30/2009 (UPB 1.16.1.10 Fondi di riserva per

du 24 décembre 2012 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État – Loi de stabilité 2013), les crédits inscrits dans la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2013 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.17.01.10 «Concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques», qui s'élèvent à 103 560 000 euros, sont augmentés de 18 629 179,44 euros aux fins de l'adaptation du budget en cause compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques visés au décret-loi susdit.

2. Les mesures nécessaires à la réalisation des fins visées au premier alinéa du présent article sont définies, pour les années suivantes, dans le cadre du budget prévisionnel 2014/2016.

Art. 8

*(Dispositions en matière de finances locales.
Modification de la loi régionale
n° 31 du 21 novembre 2012)*

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste – Loi de finances 2013/2015 – et modification de lois régionales) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2013, de 12 011 465,16 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).
2. Afin de garantir aux Communes des mesures compensatoires de la diminution des recettes due à l'application du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste – Loi de finances 2012/2014 – et modification de lois régionales) et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le virement aux Communes d'une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 200 000 euros, est autorisé au titre de 2013 (UPB 1.4.1.10 «Virements ordinaires sans affectation obligatoire en faveur des collectivités locales»).
3. Une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 1 000 000 d'euros, est destinée, au titre de 2013, à la restitution au budget régional des crédits anticipés en 2012, au sens du cinquième alinéa de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995, pour le financement du fonds de réserve pour la réaffectation des restes déclarés périmés à des fins administratives.
4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 5 289 111,63 euros, est destinée, au titre de 2013, au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires (dépenses ordinaires) visé à l'art. 26 de la LR n° 30/2009

spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).

5. La somma di euro 12.011.465,16 è così ripartita:

- a) euro 200.000 per gli interventi di cui al comma 2;
- b) euro 1.000.000 per la spesa di cui al comma 3;
- c) euro 5.289.111,63 per il fondo di cui al comma 4;
- d) euro 5.522.353,53 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

6. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 31/2012 è abrogato.

Art. 9

(Sperimentazione della televisione digitale)

1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dal piano straordinario di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 2.169.011,04 (UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico).

Art. 10

(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali), già determinata in euro 5.000.000 per l'anno 2013 dall'allegato A alla l.r. 31/2012, è incrementata di 700.000 euro. L'autorizzazione complessiva del piano determinata in euro 36.400.000 dalla l.r. 30/2011 è rideterminata in euro 37.100.000 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Art. 11

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)

1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n.

(UPB 1.16.1.10 «Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - dépenses ordinaires»).

5. La somme de 12011465,16 euros est ventilée comme suit:

- a) Mesures visées au deuxième alinéa du présent article: 200 000 euros;
- b) Dépense visée au troisième alinéa du présent article: 1 000 000 d'euros;
- c) Fonds visé au quatrième alinéa du présent article: 5 289 111,63 euros;
- d) Virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire répartis et autorisés au sens de l'annexe A de la présente loi (Aire homogène 1.4.2. «Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales»): 5 522 353,53 euros.

6. Le septième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012 est abrogé.

Art. 9

(Expérimentation de la télévision numérique)

1. Afin de compléter les actions prévues par le plan extraordinaire visé au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2009/2011. Modification de lois régionales), une dépense de 2 169 011,04 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.4.2.20 «Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire à l'essor économique»).

Art. 10

(Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations)

1. La dépense visée au troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2011/2013 - et modification de lois régionales) et fixée à 5 000 000 d'euros, au titre de 2013, par l'annexe A de la LR n° 31/2012, est augmentée de 700 000 euros. La dépense globale fixée par la LR n° 30/2011 à 36 400 000 euros est donc réajustée à 37 100 000 euros (UPB 1.4.2.23 «Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement à l'aménagement et à la protection du territoire» - part.).

Art. 11

(Mesures en faveur des familles démunies. Chèque énergie)

1. La dépense de 1 500 000 euros autorisée au titre de 2013 par l'art. 3 de la LR n° 31/2012 pour le financement du chèque énergie en faveur des familles à bas revenus

- 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), determinata in euro 1.500.000 dall'articolo 3 della l.r. 31/2012, è rideterminata per lo stesso anno in euro 2.070.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 31/2012 è abrogato.
3. La Regione assicura, per l'anno 2012, il finanziamento delle domande già pervenute per il bonus energia di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009. L'autorizzazione di spesa già rideterminata in euro 2.000.727,29 dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative), è incrementata di 70.000 euro (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

Art. 12

*(Contributi a favore delle forme associative
per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.
Anno 2013)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), continuano a trovare applicazione, per l'anno 2013, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 6bis della l.r. 11/2005 per l'intero quinquennio di riferimento.
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 è determinata in euro 76.591,76 (UPB 1.4.2.13 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.).

Art. 13

*(Recupero del maggior gettito
dell'imposta municipale propria)*

1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, anche

prévu par l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) est réajustée à 2 070 000 euros au titre de la même année (UPB 1.4.4.10 «Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales» - part.).

2. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 31/2012 est abrogé.
3. La Région assure le financement, pour 2012, des demandes déjà parvenues pour l'obtention du chèque énergie visé à l'art. 6 de la LR n° 1/2009. La dépense de 2 000 727,29 autorisée par le sixième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012 (Adaptation du budget prévisionnel 2012 compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques prévus par le décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 – portant dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire – et modification de dispositions législatives) est augmentée de 70 000 euros (UPB 1.4.2.11 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales» - part.).

Art. 12

*(Subventions visant à encourager l'exercice associé des
fonctions de police locale au titre
de 2013)*

1. Les dispositions de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) continuent d'être appliquées au titre de 2013, mais uniquement au profit des collectivités locales qui ont mis en place des formes de collaboration pour l'exercice associé des fonctions de police locale pendant la période 2008/2012 et qui n'ont pas bénéficié des subventions visées à l'art. susmentionné pendant toute ladite période.
2. La dépense autorisée au titre de 2013 est fixée à 76 591,76 euros (UPB 1.4.2.13 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'ordre public et de la sécurité du territoire» – part.).

Art. 13

*(Récupération des recettes supplémentaires
dérivant de l'impôt municipal unique)*

1. Les Communes, en application du dix-septième alinéa de l'art. 13 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions d'urgence pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011, doivent virer à la Région les montants dus et mis de côté en tant que recettes supplémentaires de l'impôt municipal uni-

al fine di assicurare il riversamento dei relativi importi ai Comuni che hanno contabilizzato un minor gettito.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi di cui al comma 1.

Art. 14
*(Modificazione alla legge regionale
14 novembre 2011, n. 27)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è sostituito dal seguente:

«3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalità di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilità speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.»

Art. 15
*(Finanziamento del Piano straordinario
di interventi di natura agricolo-forestale)*

1. Per la realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di euro 2.400.000 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:
 - a) per euro 2.000.000, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 33;
 - b) per euro 400.000, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio

que, entre autres aux fins du versement des sommes y afférentes aux Communes qui ont comptabilisé moins de recettes.

2. Les critères de virement et les modalités de compensation comptable des sommes visées au premier alinéa du présent article sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 14
*(Modification de la loi régionale
n° 27 du 14 novembre 2011)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011 (Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3 Les ouvrages en cause sont réalisés par la Commune d'Aoste ou par la Région. Dans ce dernier cas, avant que les procédures d'adjudication des travaux soient engagées, la Commune assure à la Région la couverture de la dépense prévue et fixe, de concert avec celle-ci, les modalités de virement des financements nécessaires. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération pour inscrire et constater, dans les comptabilités spéciales de l'état prévisionnel des recettes du budget régional, la totalité des crédits nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, virés par la Commune, et à apporter les rectifications qui s'imposent à l'état prévisionnel des dépenses.»

Art. 15
*(Financement du Plan extraordinaire
des actions dans le secteur agricole et forestier)*

1. Pour la réalisation d'actions extraordinaires visant à favoriser l'emploi – dans les chantiers agricoles et forestiers visés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent) et n° 67 du 1^{er} décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) – des travailleuses de plus de quarante-cinq ans et des travailleurs de plus de cinquante ans qui, du fait de leurs problèmes physiques ou socio-familiaux, ont des difficultés d'insertion sur le marché du travail, une dépense de 2 400 000 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est financée comme suit :
 - a) Quant à 2 000 000 d'euros, à valoir sur les recettes supplémentaires au sens de l'art. 33 de la présente loi;
 - b) Quant à 400 000 euros, par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la

2013/2015 nell'UPB 1.10.2.10 (Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia).

3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), già autorizzato dall'articolo 23, comma 1, della l.r. 31/2012 in euro 5.100.000 per il 2013 è incrementato di 310.000 euro (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), prorogata fino al 31 dicembre 2015 e rideterminata in annui euro 200.000 per il triennio 2013/2015 dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 31/2012, è incrementata per l'anno 2013 di 90.000 euro (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.

Art. 17

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 15 della l.r. 31/2012, per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2013.
2. L'autorizzazione per il triennio 2013/2015 è complessivamente rideterminata in euro 17.986.500, annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 6.269.900;
anno 2014 euro 5.858.300;
anno 2015 euro 5.858.300;

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale;

Région, dans le cadre de l'UPB 1.10.2.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage).

3. Aux fins de l'application des dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 16

(Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE))

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), fixé à 5 100 000 euros au titre de 2013 par le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 31/2012, est augmenté de 310 000 euros (UPB 01.14.01.10 «Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage» - part.).
2. La dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), dont l'autorisation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 et le montant réajusté à 200 000 euros par an au titre de la période 2013/2015 par le deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 31/2012, est augmentée de 90 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.14.1.20 «Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage» - part.).
3. Pour ce qui est des dépenses de personnel, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

Art. 17

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée par l'art. 15 de la LR n° 31/2012 pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012, est augmentée de 250 000 euros au titre de 2013.
2. La dépense globale est réajustée à 17 986 500 euros au titre de la période 2013/2015 et est répartie comme suit:

année 2013 6 269 900 euros;
année 2014 5 858 300 euros;
année 2015 5 858 300 euros;

(UPB 1.11.8.20 «Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle»; UPB 1.11.8.10

UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro – parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

Art. 18

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera a), della l.r. 31/2012 in euro 1.330.910 per il triennio 2013/2015, interamente assegnata alla competenza 2013, è rideterminata per il triennio in euro 1.684.752 e interamente assegnata alla competenza 2013 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).
2. La spesa complessiva a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera b), della l.r. 31/2012 in euro 9.498.021 per il triennio 2013/2015, di cui assegnati alla competenza 2013 euro 3.721.370, è rideterminata per il triennio in euro 11.898.021, di cui assegnati alla competenza 2013 euro 6.121.370 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).
3. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'articolo 17, comma 5, della l.r. 31/2012 in euro 35.869.443, è rideterminata in euro 36.969.443, di cui euro 3.393.323 quale quota aggiuntiva di risorse regionali per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di cofinanziamento FAS).
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, degli interventi definiti nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 6, della l.r. 31/2012 in euro 3.177.131 per il triennio 2013/2015, di cui euro 1.137.131 per l'anno 2013, è rideterminata per il triennio in euro 3.184.669, di cui euro 1.144.669 per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

Art. 19

(Fondo vincolato BIM)

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. 31/2012 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate al finanziamento di interventi in materia assistenziale e sanitaria. Il BIM provvede inoltre a riversare alla Regione le

«Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires)»; UPB 1.11.8.11 «Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi»).

Art. 18

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La part de financement à la charge de la Région pour la réalisation des actions définies dans le cadre du programme opérationnel «Compétitivité régionale 2007/2013», fixée à 1 330 910 euros au titre de la période 2013/2015 par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012 et entièrement attribuée à l'exercice 2013, est réajustée à 1 684 752 euros au titre de la période susdite et entièrement attribuée à l'exercice 2013 (UPB 01.11.9.20 «Programme «Compétitivité régionale» 2007/2013» - part.).
2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des actions définies dans le cadre du programme opérationnel «Compétitivité régionale 2007/2013», fixée à 9 498 021 euros au titre de la période 2013/2015 par la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, dont 3 721 370 euros au titre de 2013, est réajustée à 11 898 021 euros au titre de ladite période, dont 6 121 370 au titre de 2013 (UPB 01.11.9.20 «Programme «Compétitivité régionale 2007/2013»» - part.).
3. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des investissements prévus dans le cadre du programme «Vallée d'Aoste», cofinancé par le Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS), fixée à 35 869 443 euros au titre de la période 2007/2015 par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, est réajusté à 36 969 443 euros, dont 3 393 323 au titre de 2013 (UPB 01.11.09.22 «Programme «Vallée d'Aoste» 2007/2013 cofinancé par le FAS»).
4. Les dépenses à la charge de la Région pour la réalisation, pendant la période 2007/2015, des actions définies dans le cadre des programmes de coopération territoriale 2007/2013, fixées à 3 177 131 euros au titre de la période 2013/2015 par le sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, dont 1 137 131 euros au titre de 2013, sont réajustées à 3 184 669 euros au titre de ladite période, dont 1 144 669 au titre de 2013 (UPB 01.11.09.21 «Programmes de coopération territoriale 2007/2013» - part.).

Art. 19

(Fonds à destination obligatoire du BIM)

1. Les ressources qui ont alimenté le Fonds à destination obligatoire constitué au sens du neuvième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 31/2012 sont versées par le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) à la Région pour financer des actions

maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della l. 228/2012.

Art. 20

(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), è inserito il seguente:

“2bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 46/1986, le parole: “le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici”.

Art. 21

(Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), dopo le parole: “Per i Comuni” sono aggiunte le seguenti: “con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,”.
2. L'articolo 3 della l.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Oggetto sociale)

1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:
 - a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili

en matière d'aide sociale et de santé. Le BIM verse également à la Région les recettes supplémentaires dérivant de l'application des dispositions du cent trente-septième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 228/2012.

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 (Fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles élémentaires), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Les outils pédagogiques sont fournis aux élèves des écoles visées au premier alinéa du présent article mais restent propriété de l'Administration régionale: lesdits élèves peuvent donc les utiliser, mais sont tenus de les restituer à la fin de l'année scolaire ou de la période d'utilisation.».

2. Au troisième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1986, les mots: «les modalités d'achat des outils pédagogiques» sont remplacés par les mots: «les modalités d'achats et de restitution des outils pédagogiques».

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. À la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), après les mots: «Quant aux Communes» sont ajoutés les mots: «de moins de 30000 habitants»
2. L'art. 3 de la LR n° 81/1987 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 3
(Objet social)

1. INVA SpA a pour objet social:
 - a) La réalisation et la gestion du système informatique des sociétaires. L'activité en cause est exercée, pour ce qui est de la Région, dans le cadre du plan pluriannuel et selon les indications du plan opérationnel annuel visé aux premier et deuxième alinéas de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 (Dispositions en matière de programmation, d'organisation et de gestion du système informatique régional, modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 portant constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique, déjà modifiée par la loi régionale n° 32 du 1^{er} juillet 1994, et abrogation de dispositions) et, pour ce qui est des autres sociétaires, dans le cadre de leur planification sectorielle respective aux fins, entre autres,

ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

- b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA.”.

Art. 22

(Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

“10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.”.

Art. 23

(Modificazioni alla legge regionale
10 dicembre 2010, n. 40)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010 sono aggiunte le seguenti:

“h bis) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Issogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale;

h ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato “E. Bérard”, in Comune di Aosta.”.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della l.r. 40/2010.

du développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour que les citoyens puissent les utiliser dans leurs rapports avec les administrations publiques. Les activités de développement, de conduite et de gestion du système d'information du secteur public régional représentent des services d'intérêt général;

- b) L'exercice des fonctions de centrale unique de maîtrise d'ouvrage au sens de l'art. 33 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) pour le compte des personnes visées à l'art. 2 de la présente loi, qui ont acquis la qualité de sociétaires actionnaires d'INVA SpA.».

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Le dixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«10. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés sont aliénés aux propriétaires voisins, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent, par marché négocié, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de voirie et de ressources hydriques et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi. Si le marché négocié avec les propriétaires voisins est déclaré infructueux, l'aliénation des biens en cause a lieu par voie de marché négocié passé avec les tiers intéressés et avec publicité préalable. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés ne sont pas inclus dans la liste visée au 1^{er} alinéa du présent article.».

Art. 23

(Modification de la loi régionale
n° 40 du 10 décembre 2010)

1. Après la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010, sont ajoutées les lettres suivantes:

«h bis) Réalisation d'une école préfabriquée définitive à Clapeyas-Fleuran, dans la commune d'Issogne, et requalification du complexe scolaire existant, propriété régionale;

h ter) Réalisation de travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes en vigueur en matière de sécurité des locaux du lycée scientifique et linguistique dénommé «E. Bérard», dans la commune d'Aoste.».

2. Les dépenses dérivant de l'application du premier alinéa du présent article ne peuvent dépasser le montant total des économies réalisées à la suite de la nouvelle modulation des actions visées aux lettres b), c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010.

Art. 24

(Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.»

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région aurait déjà approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière. Compte tenu de l'intérêt général que représente la poursuite des opérations de réorganisation foncière en cause et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir de l'élaboration de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière visé à l'art. 8 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées.»

2. Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«4. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les travaux d'amélioration foncière auraient déjà commencé ou auraient déjà été achevés, le consortium présente à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement

conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento

de la procédure de réorganisation foncière en cause. Compte tenu de la date de début des travaux et de leur état d'avancement et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007, et pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées.».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«5. Dans les cas évoqués au quatrième alinéa du présent article, si des travaux ont déjà commencé ou ont déjà été terminés sur certains lots, le Gouvernement régional peut définir, par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de l'intérêt général que représente l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, les cas dans lesquels le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière des lots en cours de réalisation ou des lots déjà terminés, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière desdits lots, y compris l'éventuel remembrement foncier, qui est soumis aux dispositions de l'art. 52 de la LR n° 32/2007. Le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autori-

autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.”.

Art. 25

(Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale)), dopo le parole: “5,” sono inserite le seguenti: “commi 1, 2 e 4,”.

Art. 26

(Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è aggiunto il seguente:

“7bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.”.

se la continuation de la procédure de réorganisation foncière des lots en cause au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement du remembrement foncier, au sens de l'art. 52 de la LR n° 32/2007, pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale, pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées.».

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013 (Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), les mots: «Les dispositions des art. 1^{er}, 1^{er} bis, 3, 4, 4 bis, 5, 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999» sont remplacés par les mots: «Les dispositions des art. 1^{er}, 1^{er} bis, 3, 4 et 4 bis, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'art. 5, ainsi que des art. 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999».

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. Après le septième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«7 bis. Les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales ne sont pas appliquées aux établissements fournissant des aliments et des boissons qui ne sont pas desservis par des routes carrossables.».

Art. 27
(Modificazioni alla l.r. 31/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2012 è sostituita dalla seguente:

«a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 31/2012, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 28
(Gestione comunale associata
delle procedure di gara)

1. Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013.
2. Dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.
3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale.

Art. 29
(Intervento straordinario in favore
della Diocesi di Aosta per la salvaguardia
e la gestione della Biblioteca diocesana)

1. Per l'anno 2013, la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, è autorizzata a intervenire a sostegno delle attività di conservazione e gestione della Biblioteca diocesana di Aosta, in considerazione dell'importanza storica e culturale del patrimonio ivi conservato.

Art. 27
(Modification de la LR n° 31/2012)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 31/2012 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«a) Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides pour la réhabilitation des agglomérations) et au chapitre II (Aides en faveur du tourisme);»

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/2012, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Aux fins du présent alinéa, l'avancement des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et des personnels professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers d'une catégorie ou d'une position à une autre dans le cadre de leurs organigrammes respectifs à la suite de procédures de sélection qui leur sont réservées au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière n'est pas considéré comme une augmentation d'effectifs.»

Art. 28
(Procédures de marché gérées
en association entre les Communes)

1. Le troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) s'applique aux marchés lancés par les Communes valdôtaines après le 31 décembre 2013.
2. Les marchés de travaux, de services et de fournitures de moins de 40 000 euros sont exclus de l'obligation prévue par le troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006.
3. Au lieu des unions et des consortiums visés au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006, les Communes peuvent faire appel aux formes de collaboration prévues par le titre I^{er} de la quatrième partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste) ou à des sociétés à participation entièrement publique qui exercent les fonctions de centrale de maîtrise d'ouvrage à l'échelon régional.

Art. 29
(Mesure extraordinaire en faveur
du diocèse d'Aoste pour la sauvegarde
et la gestion de la Bibliothèque diocésaine)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2013 et selon les modalités qu'il fixera par délibération, à intervenir pour soutenir les activités de conservation et de gestion de la Bibliothèque diocésaine d'Aoste, compte tenu de l'importance historique et culturelle du patrimoine que celle-ci abrite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000 per il 2013 (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni).
3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30
*(Associazioni culturali valdostane.
Modificazione alla legge regionale
9 dicembre 1981, n. 79)*

1. All'elenco di cui all'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), dopo il n. 10ter) è aggiunto il seguente:

“10quater) Centre d'études Abbé Trèves”.

Art. 31
*(Modalità di esercizio del controllo
analogo nelle società in house)*

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:
 - a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;
 - b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;
 - c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense globale de 20 000 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.7.1.13 «Actions diverses à caractère culturel»). Le financement y afférent est assuré par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.7.1.10 «Organisation d'expositions et de manifestations et participation à celles-ci».
3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 30
*(Associations culturelles valdôtaines.
Modification de la loi régionale
n° 79 du 9 décembre 1981)*

1. Après le point 10 ter) de la liste figurant à l'annexe A de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux associations culturelles valdôtaines), il est ajouté le point suivant:

« 10 quater) Centre d'études Abbé Trèves. ».

Art. 31
*(Modalités d'exercice du contrôle
analogue dans les sociétés in house)*

1. Sans préjudice des obligations d'information et des obligations imposées par les dispositions législatives régionales en vigueur, afin d'uniformiser et de mettre en œuvre les modalités d'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house régionales sont tenues de produire les documents stratégiques suivants:
 - a) L'ébauche du programme opérationnel stratégique triennal, qui doit contenir les lignes d'action pour la réalisation des objectifs de la société, au plus tard le 31 octobre de chaque année;
 - b) L'ébauche du programme d'exécution annuel, qui doit indiquer la programmation d'exécution des activités compte tenu des objectifs fixés pour l'année de référence dans le programme opérationnel stratégique triennal, au plus tard le 31 octobre de chaque année;
 - c) Le rapport semestriel sur la marche générale de la gestion.
2. Dans le cadre de l'activité d'orientation et d'exercice de la gouvernance des sociétés in house, le Gouvernement régional définit par délibération, sur proposition du président de la Région, les contenus des programmes et du rapport évoqués au premier alinéa du présent article et approuve, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme opérationnel stratégique triennal et le programme d'exécution annuel.

Art. 32

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 31/2012, sono modificate, per il triennio 2013/2015, nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
 - a) UPB 0.00.00.00 "Avanzo di amministrazione" anno 2013 euro 84.263.597,65;
 - b) UPB 1.03.03.80 "Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari" anno 2013 euro 15.780.417,00.

Art. 34

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 34.859.524,17 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 30/2009, ammontano a complessivi euro 31.312.302,56 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.
3. I fondi di cui al comma 1 da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ammontano ad euro 3.547.221,61, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

Art. 35

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2013, ad esclusione di quelle già effettuate

Art. 32

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 31/2012 est modifié, au titre de la période 2013/2015, conformément à l'annexe B de la présente loi.

CHAPITRE IV

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2013/2015.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 33

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2013/2015 fait l'objet des augmentations suivantes:
 - a) UPB 0.00.00.00 «Excédent budgétaire» année 2013 84 263 597,65 euros;
 - b) UPB 1.03.03.80 «Restitutions, recouvrements, remboursements et concours divers» année 2013 15 780 417,00 euros;

Art. 34

(Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel 2012 mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 34 859 524,17 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe C de la présente loi.
2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2013 au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 30/2009, s'élèvent au total à 31 312 302,56 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe C de la présente loi.
3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2013 au sens de la présente loi, s'élèvent à 3 547 221,61 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe C de la présente loi.

Art. 35

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 fait l'objet, au titre de 2013, des rectifications indiquées ci-après, en sus de celles déjà effectuées par des actes ad-

con atto amministrativo di cui alla colonna B dell'allegato C:

- a) in aumento di euro 80.231.712,09 (comprehensive dei fondi di cui all'articolo 34, comma 3) come indicato analiticamente nell'allegato D;
- b) in diminuzione di euro 11.500.000 (UPB 1.16.2.10 Fondo globale di parte corrente).

Art. 36

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 100.044.014,65 per l'anno 2013 derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (art. 33, c. 1)	anno 2013	euro 100.044.014,65
Totale variazioni entrata	anno 2013	euro 100.044.014,65

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 34, c. 2)	anno 2013	euro 31 312 302,56
In aumento (art. 35, c. 1, lett. a))	anno 2013	euro 80 231 712,09
In diminuzione (art. 35, c. 1, lett. b))	anno 2013	euro 11 500 000,00
Totale variazioni spesa	anno 2013	euro 100 044 014,65

ministratifs, comme il appert de la colonne B de l'annexe C de la présente loi :

- a) Une augmentation de 80 231 712,09 euros (y compris les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 34 ci-dessus), comme il appert de manière analytique de l'annexe D de la présente loi ;
- b) Une diminution de 11 500 000 euros (UPB 1.16.2.10 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»).

Art. 36

(Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le tableau des rectifications et la démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires dérivant de l'application de la présente loi, qui s'élèvent à 100 044 014,65 euros au titre de 2013, figurent ci-après :

RECTIFICATIONS DE LA PARTIE RECETTES

Augmentations au sens du premier alinéa de l'art. 33 ci-dessus	année 2013	100 044 014,65 euros
Total des rectifications de la partie recettes	année 2013	100 044 014,65 euros

RECTIFICATIONS DE LA PARTIE DÉPENSES

Adoptées par des actes administratifs et dérivant de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne, de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire au sens du deuxième alinéa de l'art. 34 ci-dessus	année 2013	31 312 302,56 euros
Augmentations au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 35 ci-dessus	année 2013	80 231 712,09 euros
Diminutions au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 35 ci-dessus	année 2013	11 500 000,00 euros
Total des rectifications de la partie dépenses	année 2013	100 044 014,65 euros

Art. 37
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 aprile 2013

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Art. 37
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 avril 2013

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI AGLI ENTI LOCALI
(art. 6ter, comma 6, l.r. 20 novembre 1995, n. 48)**

Leggi di settore	UPB	Oggetto	Ulteriori importi autorizzati 2013
l.r. 23 luglio 2010, n. 23 - artt. 6, 7, 18 e 19	1.4.2.11	Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.	900.000,00
l.r. 13 dicembre 2011, n. 30 - art. 6 l.r. 21 novembre 2012, n. 30 - art. 2 comma 6 legge di assestamento di bilancio 2013	1.4.2.11	Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia.	70.000,00
l.r. 10 novembre 2009, n. 37	1.4.2.13	Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Trasferimenti finanziari ai Comuni per la gestione e il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)	30.000,00
l.r. 19 maggio 2005, n. 11 – art. 6 bis legge di assestamento di bilancio 2013	1.4.2.13	Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47. (Incentivi per la promozione dell'esercizio associato).	76.591,76
l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 – art. 9 legge di assestamento di bilancio 2013	1.4.2.20	Realizzazione degli interventi necessari per il completamento della sperimentazione della televisione digitale	2.169.011,04
l.r. 18 gennaio 2001, n. 5	1.4.2.23	Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.	80.626,50
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 – art. 19 legge di assestamento di bilancio 2013	1.4.2.23	Finanziamenti di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni.	700.000,00
l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter comma 2	1.4.2.28	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti di finanza locale agli effetti amministrativi	1.496.124,23
TOTALE LEGGI DI SETTORE FINANZIATE			5.522.353,53

ALLEGATO B

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Riferimento	UPB	Descrizione	Anno 2013
L.R. n. 10 del 24.05.2007	1.11.04.11	NUOVA DISCIPLINA DELL'INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT).	100.000,00
L.R. n. 32 del 12.12.2007 TITOLO III	1.10.01.10	(LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2008/2010) - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18	30.000,00
L.R. n. 26 del 01.08.2012	1.11.07.20	DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI	1.900.000,00

ALLEGATO C

ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE ALLE QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO PER L'ISCRIZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON ENTRATE E SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PREVISTI NELL'ANNO 2012 E NON IMPEGNATI

Assegnazioni statali e comunitarie

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.01.01.10	CONSIGLIO REGIONALE	Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale	18.550,22	18.550,22	0,00
		TOTALE	18.550,22	18.550,22	0,00
1.01.01.12	ISTITUZIONI DIVERSE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	25.932,64	25.932,64	0,00
		TOTALE	25.932,64	25.932,64	0,00
1.03.01.11	COMITATI COMMISSIONI	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	20.000,00	20.000,00	0,00
		TOTALE	20.000,00	20.000,00	0,00
1.03.03.10	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici	54.557,18	54.557,18	0,00
		TOTALE	54.557,18	54.557,18	0,00
1.04.04.20	INTERVENTI PER ALTRI INVESTIMENTI FINANZA LOCALE	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	49.395,58	49.395,58	0,00
		TOTALE	49.395,58	49.395,58	0,00
1.05.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	53.715,00	53.715,00	0,00
		Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età	90.936,91	90.936,91	0,00
		TOTALE	144.651,91	144.651,91	0,00
1.05.02.10	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON REGIONALI	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento	889.945,00	889.945,00	0,00
		TOTALE	889.945,00	889.945,00	0,00
1.05.03.10	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Spese su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate all'educazione stradale	22.821,15	22.821,15	0,00
		TOTALE	22.821,15	22.821,15	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.05.04.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	69.501,00	69.501,00	0,00
		Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	97.513,40	97.513,40	0,00
		TOTALE	167.014,40	167.014,40	0,00
1.05.05.20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle scuole	165.000,00	165.000,00	0,00
		TOTALE	165.000,00	165.000,00	0,00
1.06.02.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - PARTE CORRENTE	Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta e dell'AFAM - Istituto superiore di studi Musicali della Valle d'Aosta	163.272,97	163.272,97	0,00
		TOTALE	163.272,97	163.272,97	0,00
1.07.01.12	INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	421.189,41	421.180,00	9,41
		TOTALE	421.189,41	421.180,00	9,41
1.07.03.21	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	650.000,00	650.000,00	0,00
		TOTALE	650.000,00	650.000,00	0,00
1.08.01.11	ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche famigliari	51.680,79	28.388,58	23.292,21
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali	46.800,00	0,00	46.800,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie	306.850,43	265.397,12	41.453,31
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali	1.010.601,51	765.107,62	245.493,89
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	74.595,21	74.595,21	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	701,04	0,00	701,04
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	65.000,00	65.000,00	0,00
		Contributi sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	43.299,81	0,00	43.299,81
		Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	207.714,22	202.183,52	5.530,70
		Spese sui fondi assegnati dall'Unione Europea per l'attuazione del progetto "VdA Valle di accoglienza - lingua italiana per stranieri"	63.527,75	63.527,75	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del progetto 2011/fei/prog-1019585 VdA - Valle di accoglienza - lingua italiana per stranieri	21.868,25	21.868,25	0,00
		TOTALE	1.892.639,01	1.486.068,05	406.570,96
1.09.07.10	INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)	95,37	95,37	0,00
		Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti	4.961,30	4.961,30	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati	24.919,70	24.919,70	0,00
		Trasferimento di fondi all'Azienda U.S.L. per rimborsi alle farmacie per riduzioni di percentuali di sconto	9.489,85	9.489,85	0,00
		Trasferimento a famiglie su fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria	375.985,78	375.985,78	0,00
		Trasferimenti all'USL sui fondi assegnati dallo Stato per interventi in materia di procreazione medicalmente assistita	1.039,00	1.039,00	0,00
		Trasferimenti all'USL su fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	315,63	315,63	0,00
		Trasferimento all'Azienda USL di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni	4.232,00	4.232,00	0,00
		TOTALE	421.038,63	421.038,63	0,00
1.09.07.11	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA IN AMBITO SANITARIO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato derivanti dal 5 per mille dell'Irpef per iniziative di ricerca scientifica e sanitaria	660,44	660,44	0,00
		TOTALE	660,44	660,44	0,00
1.10.02.10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	371.687,65	371.687,65	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	62.945,80	62.945,80	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	68.014,58	67.932,78	81,80
		Trasferimenti ai consorzi di enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo	641,54	641,54	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali	46,03	46,03	0,00
		TOTALE	503.335,60	503.253,80	81,80

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.10.02.20	INTERVENTI D'INVESTIMENTO SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	Spese su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi strutturali nel canile-gattile regionale	424,83	424,83	0,00
		Contributi su fondi assegnati dallo Stato per investimenti a favore dell'apicoltura	424,41	424,41	0,00
		TOTALE	849,24	849,24	0,00
1.10.03.10	INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	5.111,00	5.111,00	0,00
		TOTALE	5.111,00	5.111,00	0,00
1.10.03.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE IN AGRICOLTURA	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	162.221,23	33.064,23	129.157,00
		TOTALE	162.221,23	33.064,23	129.157,00
1.11.01.11	PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori	65.043,32	65.043,32	0,00
		TOTALE	65.043,32	65.043,32	0,00
1.11.02.10	PROMOZIONE TURISTICA	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per i servizi di trasporto pubblico nell'ambito del progetto "Come arrivare dove -Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta"	463.666,84	463.666,84	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del progetto "Come arrivare dove -Trasporti per il turismo in Valle d'Aosta" per azioni di marketing, comunicazione, realizzazione servizi web per l'accesso ai servizi di trasporto disponibili sul territorio	178.714,36	178.714,36	0,00
		TOTALE	642.381,20	642.381,20	0,00
1.11.02.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA	Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per l'attuazione del progetto co-finanziato finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale Italia.it	764.515,88	764.515,88	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica	45.363,58	44.359,47	1.004,11
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovregionali	33.631,16	6.449,48	27.181,68
		TOTALE	843.510,62	815.324,83	28.185,79
1.11.05.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE COMMERCIO	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	370,35	370,35	0,00
		Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore del commercio	67.898,51	67.898,51	0,00
		TOTALE	68.268,86	68.268,86	0,00
1.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	13.624,00	13.624,00	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	19.618,60	0,00	19.618,60
		Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato ad Enti e Associazioni per interventi di formazione per la promozione della cultura sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro	12.733,55	9.166,93	3.566,62
		Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	429.390,84	429.390,84	0,00
		TOTALE	1.036.555,66	1.013.370,44	23.185,22
1.11.08.21	ALTRI INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego - investimenti	38.846,86	38.846,86	0,00
		TOTALE	38.846,86	38.846,86	0,00
1.11.09.11	PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	1.858.057,02	1.858.057,02	0,00
		Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	2.564.431,53	2.564.431,53	0,00
		Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013 - accantonamento per il contributo di solidarietà per le aree colpite dal sisma del 20/05/2012	1.544.762,99	493.222,06	1.051.540,93
		Trasferimento all'INPS di fondi per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito a valere sul FSE-POR 2007/2013 per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati	86.000,00	86.000,00	0,00
		TOTALE	6.053.251,54	5.001.710,61	1.051.540,93
1.11.09.12	ALTRI INTERVENTI CORRENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI COMUNITARI	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per il funzionamento e l'attività di "Europe Direct Vallée d'Aoste"	3.586,05	3.586,05	0,00
		Contributi agli enti locali, sui fondi assegnati dall'Unione europea, per attività promosse da "Europe Direct Vallée d'Aoste"	3.374,58	3.374,58	0,00
		TOTALE	6.960,63	6.960,63	0,00
1.11.09.20	PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013	Trasferimenti e contributi per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	146.331,69	5.830,24	140.501,45
		Trasferimenti e contributi a enti locali per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	96.345,44	0,00	96.345,44

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE
			(A)	(B)	(C)
		Spese per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	989.632,93	958.899,77	30.733,16
		Trasferimento fondi a Finaosta S.p.A. per l'erogazione di contributi alle nuove imprese innovative per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	379.629,63	379.629,63	0,00
		TOTALE	1.611.939,69	1.344.359,64	267.580,05
1.11.09.21	PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	30.149,46	15.812,47	14.336,99
		Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	307,00	307,00	0,00
		TOTALE	30.456,46	16.119,47	14.336,99
1.11.09.22	PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 OGGETTO DI COFINANZIAMENTO FAS	Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	1.160.422,18	1.137.363,90	23.058,28
		Fondo per il finanziamento del Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)	5.611.200,00	5.611.200,00	0,00
		TOTALE	6.771.622,18	6.748.563,90	23.058,28
1.12.01.21	ALTRI INTERVENTI D'INVESTIMENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATI CON ASSEGNAZIONI STATALI A DESTINAZIONE VINCOLATA	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (mantenuto per la gestione dei residui)	1.204.119,21	1.204.119,21	0,00
		TOTALE	1.204.119,21	1.204.119,21	0,00
1.14.04.10	INTERVENTI CORRENTI SUL SISTEMA IDRICO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	118.022,50	118.022,50	0,00
		TOTALE	118.022,50	118.022,50	0,00
1.14.05.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale-spese correnti	249.918,11	249.918,11	0,00
		TOTALE	249.918,11	249.918,11	0,00
1.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO E INVESTIMENTI	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	416.374,88	416.374,88	0,00
		TOTALE	416.374,88	416.374,88	0,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.06.10	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE CORRENTE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	27.330,97	27.330,97	0,00
		TOTALE	27.330,97	27.330,97	0,00
1.14.06.20	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'Accordo di Programma col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico	1.667.605,44	1.667.605,44	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	433.817,70	288.380,29	145.437,41
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	41.928,00	41.928,00	0,00
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	122.926,01	122.926,01	0,00
		TOTALE	2.266.277,15	2.120.839,74	145.437,41
1.14.06.21	EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di maggio 2008	832.241,94	655.897,69	176.344,25
		TOTALE	832.241,94	655.897,69	176.344,25
1.14.07.10	GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	596.889,64	514.699,76	82.189,88
		TOTALE	596.889,64	514.699,76	82.189,88
1.14.07.20	INVESTIMENTI PER SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	342.563,72	321.578,13	20.985,59
		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni	143.143,51	143.143,51	0,00
		Contributi ad imprese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	150.010,09	102.202,82	47.807,27
		Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	49.760,91	1.557,42	48.203,49
		Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	342.689,89	78.076,00	264.613,89
		TOTALE	1.028.168,12	646.557,88	381.610,24
Totale assegnazioni statali e comunitarie			29.686.365,15	26.957.076,94	2.729.288,21

Altre spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE
			(A)	(B)	(C)
1.02.01.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	Spese sul Fondo unico aziendale	2.276.411,26	2.276.411,26	0,00
		TOTALE	2.276.411,26	2.276.411,26	0,00
1.02.01.12	ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	38.658,41	0,00	38.658,41
		Spese sul Fondo Vigili del Fuoco	24.650,05	24.650,05	0,00
		TOTALE	63.308,46	24.650,05	38.658,41
1.02.02.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	544.693,07	1.793,66	542.899,41
		TOTALE	544.693,07	1.793,66	542.899,41
1.08.01.11	ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo per i centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	5.120,43	5.120,43	0,00
		TOTALE	5.120,43	5.120,43	0,00
1.09.01.10	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' SANITARIA E DEL PAY-BACK	Trasferimenti all'USL derivanti dal recupero di somme a carico di aziende farmaceutiche a titolo di pay-back	194.677,89	194.677,89	0,00
		TOTALE	194.677,89	194.677,89	0,00
1.09.07.10	INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Spese sui fondi derivanti dall'Azienda USL per la programmazione ed attuazione del Piano regionale integrato dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare	12.114,70	12.114,70	0,00
		TOTALE	12.114,70	12.114,70	0,00
1.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Iniziative a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili	598.602,18	598.602,18	0,00
		TOTALE	598.602,18	598.602,18	0,00
1.14.02.10	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	9.031,94	9.031,94	0,00
		TOTALE	9.031,94	9.031,94	0,00
1.14.02.20	INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE RISERVE NATURALI	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	12.195,28	12.195,28	0,00
		TOTALE	12.195,28	12.195,28	0,00
1.14.03.10	GESTIONE IMPIANTI E INFORMAZIONE IN TEMI DI RIFIUTI	Spese per il funzionamento di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, nonché per le attività ad esse connesse	648.260,57	534.284,99	113.975,58
		TOTALE	648.260,57	534.284,99	113.975,58

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO TOTALE (A)	IMPORTO RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO (B)	IMPORTO DA RIPROPORRE CON LEGGE (C)
1.14.03.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale - somme derivanti da fondi a destinazione vincolata	548.544,60	426.144,60	122.400,00
		TOTALE	548.544,60	426.144,60	122.400,00
1.14.05.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	Contributi al Consorzio regionale pesca	5.386,60	5.386,60	0,00
		Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria	4.043,84	4.043,84	0,00
		Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente	135.382,20	135.382,20	0,00
		TOTALE	144.812,64	144.812,64	0,00
1.15.02.11	INTERVENTI CORRENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALL'INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Spese sui fondi assegnati dall'ISTAT per la realizzazione del sesto Censimento generale dell'agricoltura	115.386,00	115.386,00	0,00
		TOTALE	115.386,00	115.386,00	0,00
Totale altre spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata			5.173.159,02	4.355.225,62	817.933,40
TOTALE GENERALE			34.859.524,17	31.312.302,56	3.547.221,61

ALLEGATO D

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	IMPORTI ANNO 2013
01.02.01.12	ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	43.658,41
01.02.02.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	542.899,41
01.02.03.10	PERSONALE ASSUNTO CON CCNL NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLE RISORSE NATURALI	1.380.000,00
01.02.03.11	PERSONALE ASSUNTO CON CCNL NELL'AMBITO DEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	275.000,00
01.04.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	200.000,00
01.04.02.11	INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI	970.000,00
01.04.02.13	INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL SETTORE DELL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	106.591,76
01.04.02.20	INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	2.169.011,04
01.04.02.23	INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER L'ASSETTO E LA TUTELA DEL TERRITORIO	780.626,50
01.04.02.28	INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FONDI DA RIPARTIRE	1.496.124,23
01.04.04.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI INTERVENTI DI FINANZA LOCALE	5.351.846,00
01.07.01.10	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MOSTRE O MANIFESTAZIONI	4.444,65
01.07.01.12	INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	9,41
01.07.03.21	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	20.000,00
01.08.01.10	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI, INVALIDI CIVILI, EX COMBATTENTI	1.500.000,00
01.08.01.11	ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	406.570,96
01.10.01.10	POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	30.000,00
01.10.02.10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	81,80
01.10.03.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AZIENDALE IN AGRICOLTURA	129.157,00
01.11.02.21	INTERVENTI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA	28.185,79
01.11.04.11	TUTELA ARTIGIANATO DI TRADIZIONE	100.000,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	DESCRIZIONE	IMPORTI ANNO 2013
01.11.07.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI	1.900.000,00
01.11.08.13	ALTRI INTERVENTI CORRENTI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.185,22
01.11.08.20	FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	250.000,00
01.11.09.11	PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007-13	1.051.540,93
01.11.09.20	PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013	3.021.420,47
01.11.09.21	PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013	21.874,36
01.11.09.22	PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 OGGETTO DI COFINANZIAMENTO FAS	1.123.058,28
01.14.01.10	INTERVENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	310.000,00
01.14.01.20	INVESTIMENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	90.000,00
01.14.02.10	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	50.000,00
01.14.03.10	GESTIONE IMPIANTI E INFORMAZIONE IN TEMA DI RIFIUTI	113.975,58
01.14.03.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	122.400,00
01.14.05.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	35.000,00
01.14.05.20	INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	100.000,00
01.14.06.20	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO	270.437,41
01.14.06.21	EVENTI CALAMITOSI - INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO	176.344,25
01.14.07.10	GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	82.189,88
01.14.07.20	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	381.610,24
01.15.02.10	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	2.400.000,00
01.16.01.10	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	34.545.289,07
01.17.01.10	CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	18.629.179,44
	TOTALE COMPLESSIVO	80.231.712,09

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 222;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 307 del 1° marzo 2013);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 4 marzo 2013;
 - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 2013;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 13 marzo 2013;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 22 marzo 2013, con emendamenti e relazione del Consigliere LATTANZI;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2013 con deliberazione n. 2908/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 5 aprile 2013

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 222;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 307 du 1^{er} mars 2013);
 - présenté au Conseil régional en date du 4 mars 2013;
 - soumis à la IIe Commission permanente du Conseil en date du 5 mars 2013;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 13 mars 2013;
 - examiné par la IIe Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 22 mars 2013 - avec amendements et rapport du Conseiller LATTANZI;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 3 avril 2013 délibération n. 2908/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 5 avril 2013;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 8.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 32 prevede quanto segue:

*"Art. 3
(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)*

1. *L'ammontare presunto dei residui con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2012 è determinato in euro 700.000.000 per i residui attivi ed in euro 850.000.000 per i residui passivi."*

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ Vedasi nota 1.

Nota all'articolo 5:

- ⁽³⁾ Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 prevedeva quanto segue:

"7. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del do-

cumento di proprietà, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187). Il recupero dell'IRT, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente."

- ⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 prevedeva quanto segue:

"1. Oltre alle agevolazioni previste dalla normativa statale vigente, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per le fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, il conferimento e la donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli."

- ⁽⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 prevedeva quanto segue:

“Art. 13 (Recupero)

1. *Nei casi di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, l'attività di recupero dell'IRT non versata e di eventuali sanzioni e interessi ad essa collegati, dopo la convalida della relativa formalità, è svolta dal soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.”.*
- ⁽⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 prevedeva quanto segue:

“3. Il soggetto incaricato della gestione dell'IRT provvede ad accertare, contestare e applicare le sanzioni di cui al presente articolo.”.

Note all'articolo 7:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 127, comma secondo, della Costituzione prevedeva quanto segue:

“Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”.

- ⁽⁸⁾ L'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede quanto segue:

“22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di TRENTO e di BOLZANO medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.”.

- ⁽⁹⁾ L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede quanto segue:

“3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure.”.

Note all'articolo 8:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

"1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 234.811.259 per l'anno 2013."

⁽¹¹⁾ L'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

*"Art. 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)*

1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.

4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.

5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.

6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione."

⁽¹²⁾ L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

"2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste."

⁽¹³⁾ Vedasi nota 11.

⁽¹⁴⁾ L'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

*"Art. 26
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di riserva dai quali sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie, tenuto conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio di gestione.

4. In ogni caso, sono obbligatorie le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, nonché le spese stanziante per le garanzie regionali."

⁽¹⁵⁾ Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

"7. In deroga alla l.r. 48/1995, le eventuali economie realizzate dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza nell'ambito dell'UPB 1.4.3.20 sono destinate in sede di assestamento del bilancio alla medesima UPB."

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

"1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, per l'anno 2009, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzato al completamento della sperimentazione della televisione digitale di cui all'articolo 24 della"

legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31)), ad integrazione del piano straordinario, per l'anno 2008, di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 32/2007.".

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 19, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

"3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 28.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.".

Note all'articolo 11:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 prevede quanto segue:

"Art. 6

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti
Bonus energia)

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l'anno 2009, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale.
2. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.".

⁽¹⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 prevedeva quanto segue:

"2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2013 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato mediante le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.)."

⁽²⁰⁾ Vedasi nota 18.

⁽²¹⁾ L'articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 prevede quanto segue:

"6. L'autorizzazione di spesa per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della l.r. 30/2011, determinata in euro 1.800.000 per l'anno 2012, è rideterminata in euro 2.000.727,29 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.)."

Nota all'articolo 12:

⁽²²⁾ L'articolo 6bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 prevede quanto segue:

"Art. 6bis

(Contributi regionali per la promozione
dell'esercizio associato delle funzioni comunali
in materia di polizia locale)

1. Al fine di incrementare e migliorare l'attività di polizia locale, la Regione promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della l.r. 54/1998, mediante la concessione di contributi agli enti locali.
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto che:
 - a) i contributi sono concessi in misura non superiore al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili; tale percentuale è graduata in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa prescelta, privilegiando le forme di collaborazione stabili, e al numero dei Comuni coinvolti, favorendo le forme associative che interessano i Comuni di minore dimensione demografica. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili, in relazione alle richieste presentate, ecceda la disponibilità di bilancio, il contributo spettante a ciascun richiedente è ridotto in proporzione;
 - b) il contributo ha carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;
 - c) la forma di collaborazione utilizzata ha una durata almeno quinquennale.

4. *La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso in cui le richieste di contributo comportino una spesa inferiore alle disponibilità di bilancio, dispone l'eventuale destinazione dello stanziamento residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali nel limite della percentuale massima stabilita dal comma 3, lettera a).*
5. *I contributi sono revocati, anche parzialmente, qualora non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati.*”.

Nota all'articolo 13:

⁽²³⁾ L'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede quanto segue:

“17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.”.

Nota all'articolo 14:

⁽²⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 prevedeva quanto segue:

“3. Le opere sono realizzate dal Comune di AOSTA.”.

Note all'articolo 16:

⁽²⁵⁾ L'articolo 23, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevedeva quanto segue:

“1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è

autorizzato, per l'anno 2013, in euro 5.100.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).”.

⁽²⁶⁾ L'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevede quanto segue:

“2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 760.000 per l'anno 2004 ed euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).”.

⁽²⁷⁾ L'articolo 23, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed è rideterminata in annui euro 200.000 per il triennio 2013/2015 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).”.

⁽²⁸⁾ L'articolo 57, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

“3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.”.

Nota all'articolo 17:

⁽²⁹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

*“Art. 15
(Interventi in materia di politica del lavoro)*

1. *L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è rideterminata per il triennio 2013/2015 in complessivi euro 17.736.500, annualmente così suddivisa: anno 2013 euro 6.019.900; anno 2014 euro 5.858.300; anno 2015 euro 5.858.300 (UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte*

corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.”.

Note all'articolo 18:

⁽³⁰⁾ L'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 1.330.910 interamente assegnata alla competenza 2013;”.

⁽³¹⁾ L'articolo 17, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“b) euro 25.853.322, di cui euro 16.355.301 già autorizzati nelle annualità 2010, 2011 e 2012, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 9.498.021, annualmente così suddivisa: anno 2013 euro 3.721.370; anno 2014 euro 5.676.651; anno 2015 euro 100.000 (UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 parz.).”.

⁽³²⁾ L'articolo 17, comma 5, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.869.443, così suddivisa:

- a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2013/2015, in euro 3.819.055 annualmente così suddivisa: anno 2013 euro 3.655.055; anno 2014 euro 82.000; anno 2015 euro 82.000;
- b) euro 14.467.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2013/2015, viene annualmente così suddivisa: anno 2013 euro 2.293.323; anno 2014 euro 6.174.651; anno 2015 euro 6.000.000 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).”.

⁽³³⁾ L'articolo 17, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2013/2015, in complessivi euro 3.177.131, annualmente così suddivisi: anno 2013 euro 1.137.131; anno 2014 euro 1.020.000; anno 2015 euro 1.020.000 (UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).”.

Note all'articolo 19:

⁽³⁴⁾ L'articolo 8, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

“9. Per l'anno 2013, le risorse disponibili derivanti dai sovracani idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.”.

⁽³⁵⁾ L'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede quanto segue:

“137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracani idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.”.

Nota all'articolo 20:

⁽³⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 prevedeva quanto segue:

“3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2.”.

Nota all'articolo 21:

⁽³⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 prevedeva quanto segue:

“1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comu-

ni, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti.”.

⁽³⁸⁾ L'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 prevedeva quanto segue:

“Art. 3
(Oggetto sociale)

1. L'INVA SpA ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci. Tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ibis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale.”.

Nota all'articolo 22:

⁽³⁹⁾ Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

“10. L'alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità o di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali e idrici non sono compresi nell'elenco di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine, si provvede all'alienazione dei predetti beni con le modalità ordinarie.”.

Nota all'articolo 23:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 40, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“2. Per il triennio 2011/2013, è autorizzato un indebitamento, di durata ventennale, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., per complessivi euro 180.000.000, il cui onere a carico del bilancio della Regione è determinato in euro 2.500.000 per il 2011, euro 7.500.000 per il 2012 ed euro 14.000.000

per il 2013 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, nonché dei seguenti:

- a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16); (10a)
- b) adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);
- c) accordo di programma con lo Stato del 30 luglio 2008 per la ristrutturazione della ex caserma Testafocchi per la realizzazione del polo universitario di Aosta;
- d) completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di GIGNOD di cui all'articolo 13 della l.r. 21/2010;
- e) realizzazione del complesso scolastico in regione Tzamberlet in Comune di AOSTA di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2010;
- f) realizzazione di nuove aule presso l'Institut agricole régional di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2010;
- g) realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2010;
- h) rifacimento delle funivie del Monte Bianco di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 21/2010.”.

Note all'articolo 24:

⁽⁴¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'ela-

borazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario.”.

⁽⁴²⁾ Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 prevedeva quanto segue:

“4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.”.

⁽⁴³⁾ Il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventua-

le attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.”.

Nota all'articolo 25:

⁽⁴⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 prevedeva quanto segue:

“1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1bis, 3, 4, 4bis, 5, 9 e 11ter della l.r. 12/1999, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.”.

Note all'articolo 27:

⁽⁴⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevedeva quanto segue:

“a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);”.

⁽⁴⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevedeva quanto segue:

“1. Per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2013.”.

Nota all'articolo 28:

⁽⁴⁷⁾ L'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede quanto segue:

“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovve-

ro costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."

Nota all'articolo 34:

⁽⁴⁸⁾ L'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

"2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, non impegnate entro il termine di ciascun esercizio, possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con deliberazione della Giunta regionale. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini dell'equilibrio del bilancio."